

D.g.r. 11 settembre 2017 - n. X/7062

Criteri per la selezione di manifestazioni di interesse per la costruzione di edifici da destinare a poli dell'infanzia innovativi, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 nel quale si prevede:

- al comma 1, l'istituzione di poli d'infanzia che accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno;
- al comma 4, al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree;
- al comma 6 che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli Enti Locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi;

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 2017, n. 637 con il quale vengono stanziati 150 milioni di euro per la costruzione di nuove scuole-poli per l'infanzia a gestione pubblica, con risorse messe a disposizione dall'INAIL, e si individuano i criteri per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse che dovranno pervenire dagli Enti locali interessati alla realizzazione dei nuovi poli;

Considerato che il sopra richiamato decreto 23 agosto 2017, n. 637 ha:

- ripartito tra le Regioni le risorse di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, pari a euro 150 milioni, assegnando a Regione Lombardia una quota pari a euro 24.283.155,15;
- specificato che le risorse sono destinate a finanziare spese per la costruzione di una nuove scuole-poli per l'infanzia, mentre restano a carico dell'Ente locale interessato le spese per indagini preliminari, progettazione, arredi, allestimenti e attrezzature per la didattica, eventuale demolizione di fabbricati, bonifica dell'area, spese per la collocazione temporanea degli alunni durante i lavori;
- indicato i criteri di cui le Regioni devono tener conto per l'individuazione delle manifestazioni di interesse degli Enti locali relative alla costruzione di scuole-poli per l'infanzia;
- stabilito che le Regioni potranno selezionare, da uno a tre interventi sul proprio territorio regionale, rispetto alle manifestazioni di interesse inviate dagli Enti locali, previo parere con le ANCI regionali, entro 90 giorni dall'avvenuta adozione del d.m. 637/17 (21 novembre 2017) e tale elenco sarà comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro i successivi 60 giorni;

Rilevata la necessità di raccogliere e selezionare delle manifestazioni di interesse di Enti locali proprietari di aree, sulle quali vorrebbero intervenire con la realizzazione di costruzione di nuovi Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, con la predisposizione di un apposito avviso pubblico;

Ritenuto, pertanto, di approvare i criteri per la selezione di manifestazioni di interesse per la costruzione di Poli per l'infanzia innovativi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, come da allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed, in particolare, il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di cui alla d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013, che individua, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo, lo sviluppo qualitativo del patrimonio edilizio e tecnologico delle istituzioni scolastiche lombarde, quale elemento indefettibile per sostenere e favorire un efficace investimento sull'educazione dei giovani, la creazione di un sistema scolastico di qualità e una maggiore competitività del sistema socio-economico lombardo;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri per la selezione di manifestazioni di interesse per la costruzione di Poli per l'infanzia innovativi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, come da allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di mandare al competente dirigente della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro:
 - la predisposizione di un avviso destinato a selezionare le manifestazioni di interesse inviate dagli Enti locali sulla base dei criteri indicati nell'allegato A;
 - la selezione delle manifestazioni di interesse entro 90 giorni dall'adozione del d.m. 637/17 (21 novembre 2017);
 - la comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle manifestazioni di interesse selezionate entro i 60 giorni successivi;
 - lo svolgimento di tutte le altre attività necessarie per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito internet istituzionale;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, a cura della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

SELEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A POLI DELL'INFANZIA INNOVATIVI, AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 65.**Indice**

- 1. OBIETTIVI**
- 2. INTERVENTI FINANZIABILI**
- 3. SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE DOMANDA**
- 4. DOTAZIONE FINANZIARIA**
- 5. SPESE AMMISSIBILI**
- 6. CRITERI PER LA SELEZIONE**

1. OBIETTIVI

L'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 prevede l'istituzione di poli d'infanzia che accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno.

Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 agosto 2017 attuativo di tale disposizione, ha ripartito le risorse messe a disposizione a livello regionale e definito i criteri per l'acquisizione da parte delle Regioni delle manifestazioni di interesse da parte degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi.

Le Regioni, come già specificato dall'art. 2, comma 2 del decreto del 23 agosto 2017 n. 637, devono provvedere a selezionare almeno uno e fino a tre interventi sul proprio territorio e a darne formale comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 150 giorni dall'avvenuta adozione dello stesso decreto.

2. INTERVENTI FINANZIABILI

Le manifestazioni di interesse devono riguardare la costruzione, in un unico plesso o in edifici vicini, di strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età.

I nuovi edifici scolastici devono essere realizzati in un'area:

- di proprietà dell'Ente locale proponente;
- urbanisticamente consona all'edificazione;
- libera da vincoli, contenziosi in essere e quanto altro possa risultare motivo di impedimento o di ostacolo all'edificazione;
- di dimensioni conformi al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro per la Pubblica Istruzione, 18 dicembre 1975.

Il costo stimato per la realizzazione del nuovo polo per l'infanzia deve essere congruo rispetto ai prezzi regionali vigenti (prezzario Regione Lombardia).

Infine, la costituzione del polo per l'infanzia deve essere supportata da idoneo progetto didattico.

3. SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda gli Enti locali, proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di scuole-poli per l'infanzia.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Per la realizzazione delle scuole-poli per l'infanzia di cui all'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 agosto 2017 n. 637 stanziava a livello nazionale 150.000.000,00 euro per il triennio 2018-2020 riservando a favore di Regione Lombardia una quota pari a 24.283.155,15 euro.

Il decreto stabilisce altresì che le risorse non utilizzate o derivanti da economie verranno ripartite con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in favore delle Regioni stesse.

5. SPESE AMMISSIBILI

Le risorse messe a disposizione dall'art. 1, comma 1 del decreto n. 637 del 23 agosto 2017 sono destinate a finanziare le spese per la costruzione di nuove scuole-poli per l'infanzia.

Restano a carico degli enti locali le spese per:

- indagini preliminari;
- progettazione;
- arredi, allestimenti e attrezzature per la didattica;
- eventuale demolizione di fabbricati;
- bonifica dell'area;
- spese per la collocazione temporanea degli alunni durante i lavori.

6. CRITERI PER LA SELEZIONE

Le manifestazioni di interesse saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Razionalizzazione gestionale della rete scolastica

- Dismissione di immobili in locazione passiva attualmente utilizzati per lo svolgimento delle attività scolastiche (10 punti)
- Realizzazione di un nuovo edificio scolastico in sostituzione di edificio scolastico preesistente da demolire (8 punti)
- Accorpamento o aggregazione di più sedi scolastiche esistenti (8 punti)
- Costituzione di un polo per l'infanzia in un territorio comunale privo di strutture e servizi di educazione e istruzione per bambine e bambini da zero a sei anni di età (8 punti)

Fruibilità

- Bacino di utenza (da un minimo di 2 a un massimo di 10 punti, in proporzione alla popolazione scolastica interessata che emerge dalle manifestazioni di interesse pervenute: 2 punti al bacino di utenza di dimensione minima e 10 punti al bacino di utenza di dimensione massima)
- Apertura e coinvolgimento del territorio con offerta di servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali (5 punti)
- Disponibilità di un servizio di trasporto per garantire collegamenti adeguati alle esigenze del territorio e dell'utenza della scuola-polo dell'infanzia da realizzare:
 - o presenza fermata autobus/tram a meno di 500 mt (5 punti)
 - o presenza servizio scuolabus (5 punti)
 - o presenza pista ciclabile collegata con l'area oggetto di intervento (5 punti)

Qualità dell'intervento

- Intervento realizzato mediante il ricorso a tecniche di edilizia sostenibile (5 punti)
- Fabbisogno energetico del nuovo edificio soddisfatto mediante impianti che producono energia da fonti rinnovabili (5 punti)
- Intervento inserito in un progetto di recupero di area dismessa e/o di rigenerazione urbana (8 punti)
- Polifunzionalità e interoperabilità degli spazi scolastici, funzionali all'introduzione di modelli di apprendimento innovativi (8 punti)

A parità di punteggio sarà data priorità alle manifestazioni di interesse nel seguente ordine:

- interventi che interessano edifici siti in comuni montani;
- interventi di piccoli comuni della Lombardia classificati con livello di svantaggio "medio" ed "elevato";
- ordine cronologico di presentazione delle manifestazioni di interesse.